



[Home](#) / [INPS Comunica](#) / [Norme Atti e Sentenze](#) / [Circolari, Messaggi e Normativa](#) / Messaggio numero 1808 del 29-05-2026

Messaggio numero 1808 del 29-05-2026

Mittenti

Direzione Centrale Pensioni

Oggetto

Nuova classificazione delle professioni ISTAT 2021 ai fini dell'individuazione delle attività per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento (attività cc.dd. gravose) per l'accesso all'APE sociale, alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata con disapplicazione dell'adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita

Testo Completo

Con il presente messaggio si forniscono chiarimenti relativi alla nuova classificazione delle professioni adottata dall'ISTAT (CP2021) per l'individuazione delle attività lavorative cc.dd. gravose, il cui svolgimento consente l'accesso all'APE sociale, alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata con disapplicazione dell'adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita.

Preliminarmente, si rammenta che la legge 11 dicembre 2016, n. 232, in favore dei lavoratori che svolgono attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo, ha previsto, al ricorrere di determinati requisiti e condizioni, la

possibilità di accedere all'APE sociale (cfr. l'art. 1, comma 179) e alla pensione anticipata per i lavoratori precoci (cfr. l'art. 1, comma 199). Tali attività lavorative sono state specificate negli allegati C ed E della citata legge n. 232 del 2016, rispettivamente per l'accesso all'APE sociale e al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 all'articolo 1, commi 147 e 148, con riferimento agli addetti ad attività gravose, ha introdotto la possibilità di accedere anticipatamente alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata senza l'applicazione dell'adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2019-2020.

La legge n. 205 del 2017 ha aggiunto le nuove professioni incluse nell'allegato B della medesima legge agli allegati C ed E alla legge n. 232 del 2016 (cfr. l'art. 1, comma 163) e ha previsto l'adozione di un decreto interministeriale per la specificazione delle professioni gravose (cfr. l'art. 1, comma 153).

Al riguardo, nell'allegato A al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, 5 febbraio 2018, sono state individuate le professioni gravose di cui all'allegato B alla legge n. 205 del 2017.

L'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ha sostituito l'allegato A al decreto interministeriale 5 febbraio 2018 con l'allegato 3 alla medesima legge, ai soli fini del riconoscimento dell'APE sociale.

Da ultimo, l'articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, per i lavoratori che svolgono attività lavorative gravose di cui alle professioni indicate nell'allegato B alla legge n. 205 del 2017, ha previsto che il requisito anagrafico per

la pensione di vecchiaia e il requisito contributivo per la pensione anticipata non vengano adeguati all'incremento della speranza di vita previsto per il biennio 2027-2028.

Tanto premesso, si precisa quanto segue:

- nell'allegato A al decreto interministeriale 5 febbraio 2018 sono indicate le professioni gravose il cui svolgimento consente l'accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, alla pensione di vecchiaia e anticipata con disapplicazione dell'adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita;**
- nell'allegato 3 alla legge n. 234 del 2021 sono indicate le professioni gravose il cui svolgimento consente l'accesso all'APE sociale.**

In entrambi gli allegati le professioni gravose sono individuate mediante l'associazione a un determinato codice professionale ISTAT, in base alla classificazione delle professioni ISTAT 2011.

Ai fini del riconoscimento delle prestazioni in argomento, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sulla base di uno specifico protocollo, comunica all'INPS gli esiti relativi alla verifica dello svolgimento delle attività gravose, a seguito della verifica della conformità delle dichiarazioni del lavoratore e del datore di lavoro con i dati presenti nelle comunicazioni obbligatorie del rapporto di lavoro (cfr. i messaggi operativi n. 2319 dell'8 giugno 2018, n. 4646 del 21 novembre 2017 e n. 818 del 22 febbraio 2018).

Al riguardo, si rileva che, a partire dal 2023, l'ISTAT ha adottato la classificazione delle professioni 2021 (CP2021), prevedendo una tabella di raccordo tra la classificazione delle professioni 2011 e la classificazione delle professioni 2021. A partire dal mese di aprile 2025 i nuovi codici ISTAT sono stati recepiti nelle comunicazioni obbligatorie UNILAV.

A seguito dell'adozione della nuova classificazione e delle interlocuzioni con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali si rileva che:

- la categoria professionale "Addetti all'assistenza personale" - Classificazione ISTAT 5.4.4.3 (CP2011), specificata nel decreto interministeriale 5 febbraio 2018, per l'accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata con disapplicazione dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita, sulla base della tabella di raccordo CP2011-CP2021, corrisponde alla categoria professionale "Addetti all'assistenza personale" - classificazione ISTAT 5.5.2.3.0 (CP2021);**
- la categoria professionale "Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati" - Classificazione ISTAT 5.4.4. (CP2011), specificata nell'allegato 3 alla legge n. 234 del 2021, per l'accesso all'APE sociale, sulla base della tabella di**

raccordo CP2011-CP2021, corrisponde alla categoria professionale “Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati” - classificazione ISTAT 5.5.2 (CP2021);

- la categoria professionale “Operatori della cura estetica” - Classificazione ISTAT 5.4.3 (CP2011), specificata nell’allegato 3 alla legge n. 234 del 2021, per l’accesso all’APE sociale, sulla base della tabella di raccordo CP2011-CP2021, corrisponde alla categoria professionale “Operatori della cura estetica” Classificazione ISTAT 5.5.1 (CP2021).

Pertanto, le domande relative alle prestazioni in argomento devono essere definite e/o riesaminate alla luce delle suddette corrispondenze.

Il Direttore Generale

Valeria Vittimberga

Allegati

 **Allegato non trovato**

L'allegato «16797_Messaggio-numero-1808-del-29-05-2026.pdf» non è al momento disponibile. Stiamo lavorando per ripristinarlo il prima possibile.